II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1112/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1º dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione [1], in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 408/2009 della Commissione [2], e in particolare dell'articolo 46 *bis* che precisa che un tasso minimo del 15 % di latte vaccino fresco deve essere incorporato nel latte UHT ricostituito destinato al consumo locale a Madera, è emerso che tutto il latte fresco prodotto sul posto è interamente utilizzato dalla locale industria casearia. Per evitare di turbare gli equilibri economici già stabiliti e garantire che il latte fresco prodotto sul posto possa essere trasformato in prodotti a elevato valore aggiunto, sembra opportuno eliminare l'obbligo dell'incorporazione di un tasso minimo.

(2) In considerazione dell'emendamento apportato all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 247/2006 dal regolamento (UE) n. 641/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio [3], che ha soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2010 l'obbligo per la Commissione di determinare un tasso di incorporazione di latte fresco prodotto sul posto, è opportuno sopprimere a partire da detta data anche l'articolo 46 *bis* del regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione [4].

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 793/2006.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 793/2006 è così modificato: l'articolo 46 *bis* è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

[1] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
[2] GU L 123 del 19.5.2009, pag. 62.
[3] GU L 194 del 24.7.2010, pag. 23.
[4] GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.